



Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo

Area II bis – consultazioni elettorali
Trasmissione via PEC

Milano, data del protocollo

Ai Signori Sindaci
Ai Signori Commissari Straordinari
Ai Sigg. Segretari Comunali
Ai Sigg. Ufficiali Elettorali
dei Comuni della Città metropolitana di
MILANO

Ai Signori Presidenti delle
Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali
LORO SEDI

Alla Corte d'Appello
Ufficio Nomina Presidenti di Seggio
MILANO

OGGETTO: Indizione del referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio del D.P.R. 28 gennaio 2020 di indizione del referendum per il giorno di domenica 29 marzo 2020. Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione. Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia. Revisione straordinaria delle liste elettorali. Affissione del manifesto di convocazione dei comizi referendari. Altri adempimenti. (circolare ministeriale n. 5/2020).

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 23 del 29 gennaio è stato pubblicato il D.P.R. 28 gennaio 2020 con il quale è stato indetto, per il giorno di **domenica 29 marzo 2020**, il referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019.

Il testo del quesito referendario è il seguente:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?».



Prefettura di Milano

Ufficio territoriale del Governo

Per tale referendum le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 marzo 2020, dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi dell'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti.

Dal giorno di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di indizione del referendum, ai sensi della vigente normativa elettorale, decorrono i termini per gli adempimenti che di seguito si richiamano, unitamente ad altri adempimenti di maggiore urgenza.

A) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi referendari – cioè **dal 29 gennaio 2020**, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. in oggetto – e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

B) TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA

Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.

La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva **opzione**, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa.

In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del *referendum* (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè **entro il prossimo 8 febbraio 2020**, anche utilizzando il modello allegato alla presente circolare.

L'opzione **dovrà pervenire** entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.



Prefettura di Milano

Ufficio territoriale del Governo

Si pregano i signori Sindaci e i Segretari comunali di voler dare notizia di quanto sopra, con ogni mezzo utile e con ogni tempestività, pubblicizzando altresì l'allegato richiamato modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, che potrà comunque essere reperito dai connazionali residenti all'estero presso i consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it.

C) REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI

In vista della consultazione referendaria in oggetto, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno ha disposto l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione in oggetto, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà **entro martedì 11 febbraio 2020**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione **esclusivamente in via telematica**, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 13 febbraio 2020, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.



Prefettura di Milano

Ufficio territoriale del Governo

Entro l'anzidetto termine del 13 febbraio 2020, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 23 febbraio 2020, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (**domenica 29 marzo 2020**) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 28 febbraio 2020, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 14 marzo 2020, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 14 marzo 2020, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si richiama l'attenzione dei comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

Si invitano le SS.LL. a voler vigilare affinché gli uffici elettorali comunali provvedano con regolarità e tempestività ad ogni adempimento eventualmente richiesto.

D) PUBBLICAZIONE E AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI

Il giorno di **giovedì 13 febbraio 2020** (45° giorno antecedente quello della votazione), a cura dei sindaci di tutti i comuni, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio *online* e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma del sindaco (o altro organo di vertice del comune), con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei



Prefettura di Milano

Ufficio territoriale del Governo

comizi per il referendum in oggetto nonché della data della votazione e dell'orario di apertura dei seggi.

Il manifesto (modello n. 1/REF) sarà distribuito ai comuni da questa Prefettura in ragione di quattro esemplari per sezione più scorta, ai fini della conseguente affissione di **due esemplari** per sezione in luoghi pubblici del comune e, successivamente, degli altri **due esemplari** per sezione nella sala della votazione al momento dell'insediamento degli uffici di sezione, dopo l'inserimento sullo stesso manifesto delle necessarie indicazioni relative a denominazione del comune, nome del sindaco, etc.

Il manifesto, il cui modello si trasmette anche in formato word, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dovrà essere altresì pubblicato dai comuni nei rispettivi albi pretori *online*.

E) ACCERTAMENTO ESISTENZA E BUONO STATO DI URNE, CABINE E ALTRO MATERIALE OCCORRENTE PER ARREDAMENTO SEGGI

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di indizione del referendum in oggetto, e quindi **entro il 13 febbraio 2020**, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, i Sindaci, o gli Assessori delegati, di tutti i comuni, con l'assistenza del segretario comunale, devono accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, devono essere quattro, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, alla applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello stesso colore della scheda di votazione e che recherà una dicitura riferita alla consultazione stessa, la cui fornitura sarà approntata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

Le SS.LL. vorranno assicurare la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando la consueta vigilanza sulla osservanza dei relativi adempimenti.

IL VICEPREFETTO VICARIO

Viceprefetto
(Cioffi)